

**LICEO STATALE**

**LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE**

**G. MAZZINI**

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208



**Erasmus+**

C.F. 80011230119 P. Iva 01195940117

Sito web: [www.liceomazzini.edu.it](http://www.liceomazzini.edu.it)

Pec: [sppm01000d@pec.istruzione.it](mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it)

Peo: [sppm01000d@istruzione.it](mailto:sppm01000d@istruzione.it)

## REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA NR.2 NELLA SEDUTA DEL 4 .9.2020

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e delle indicazioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico provvede alla diffusione del presente Regolamento tramite Registro elettronico e sito web, ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line dell'Istituto.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora l'applicazione delle indicazioni

di sicurezza contenute nel presente Regolamento risulti problematica o dia luogo a criticità.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3 – Premesse**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea

- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

#### **Art. 4 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina monouso chirurgica o FFP2 o FFP3 (mascherine filtranti senza valvola);
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro - elevata a metri 2 durante lo svolgimento di attività motoria e ordinariamente nei confronti dei docenti - e rispettare attentamente la segnaletica;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima di utilizzare la rubinetteria, dopo aver usato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare regolarmente i locali della scuola, tenendo costantemente aperte le griglie di aerazione o, per i locali sprovvisti di tali griglie, tenendo costantemente aperto uno spiraglio sufficiente a consentire il ricambio dell'aria, ovvero procedendo nelle fasi più idonee a una completa apertura delle finestre; le finestre resteranno comunque aperte in tutti i locali per almeno 5 minuti almeno tre volte nel corso della mattinata, e a seguire per 5 minuti ogni ora.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, l'Istituto collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia stato in quarantena o isolamento domiciliare o abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità competenti.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (SPPM01000D@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la postazione di reception un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni

- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le misure di contenimento del rischio epidemiologico in vigore presso il Liceo "G.Mazzini" della Spezia

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

#### **Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite anche nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di rilevatori di temperatura e in qualsiasi momento potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e dell'integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico di questo Liceo, e sono quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. I colloqui coi docenti (ricevimenti individuali e collettivi) sono ordinariamente espletati in modalità a distanza; in caso di necessità la scuola offre all'utenza l'assistenza del caso, favorendo altresì la diffusione delle competenze minime indispensabili per l'utilizzo appropriato delle risorse digitali disponibili.

5. Nel caso in cui avvertano sintomi associabili al COVID-19 le studentesse e gli studenti devono rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede centrale e gli impianti sportivi. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. La sede è suddivisa per piani e settori al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun gruppo-classe sono assegnati canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse e gli studenti devono transitare durante le operazioni di

ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso canali comuni o dedicati, sulla base delle disposizioni inerenti all'inizio e termine dell'orario giornaliero. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola;
- Ai servizi igienici del piano in cui è collocata l'aula.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, o si recano ai servizi secondo i turni prestabiliti. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

6. In ogni fase dinamica gli studenti hanno cura di tenere la destra come senso di marcia.

### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. In fase di ingresso le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina anche nelle aree di pertinenza della scuola.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza sia in entrata che in uscita. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

### **Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici**

1. I mezzi privati autorizzati a fruire dell'area parcheggio sono tenuti a non interferire con le operazioni di ingresso e uscita delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza nota. Durante lo

svolgimento delle attività didattiche, le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. La postazione dei docenti garantisce lo spazio dinamico e il distanziamento fisico di 2 metri dalla più prossima postazione del discente.

2. Compatibilmente con le condizioni climatiche e con le esigenze didattiche, gli insegnanti sono invitati a fare regolare uso della zona del parco 2 Giugno riservata alla popolazione scolastica.

3. Nell'eventualità di attività didattiche da svolgersi in ambienti esterni alla scuola, tutti i partecipanti sono comunque tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, LIM o videoproiettore e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla postazione del docente ai primi banchi; il corretto posizionamento dei banchi e delle sedute consente il distanziamento di almeno 1 metro fra le rime buccali degli studenti. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. In via ordinaria il discente mantiene indossata la mascherina durante la permanenza nei locali scolastici; è obbligatorio che la indossi in tutte le fasi dinamiche, attive (è in movimento lo studente) o passive (altra persona si muove verso lo studente) o che non garantiscano comunque il rispetto dei distanziamenti interpersonali ovvero la sua verifica (ad es: cambi dell'ora).

6. Nelle fasi statiche il docente in servizio concede ai discenti di abbassare la mascherina, previa verifica del corretto distanziamento interpersonale. Durante l'attività fisica i docenti di scienze motorie autorizzano gli studenti ad abbassare la mascherina, previa verifica del distanziamento interpersonale di due metri.

7. Le aule e i laboratori devono essere aerati frequentemente e comunque ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. L'aerazione delle aule comuni è garantita nel corso dell'attività didattica, ove presenti, dalle apposite griglie di aerazione, da tenersi costantemente aperte. Diversamente, si terrà aperto uno spiraglio sufficiente a consentire il ricambio dell'aria, ovvero si procederà nelle fasi più idonee a una completa apertura delle finestre. Le finestre resteranno comunque aperte in tutti i locali per almeno 5 minuti almeno tre volte nel corso della mattinata, all'inizio della I ora, al termine della II e della IV dietro indicazione del docente in turno. L'aerazione della palestra è garantita nel corso dell'attività dall'apertura delle finestre sopra la gradinata. In tutti i casi si dovranno evitare effetti di corrente.

8. Durante i tragitti a piedi le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico interpersonale e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

### **Art. 11 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è consentito esclusivamente nel rispetto dei limiti di capienza. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici attende il proprio turno mantenendo il distanziamento interpersonale. Dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima di adoperare le rubinetterie è necessario disinfettare le mani.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare ove presente la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possano disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta nuovamente le mani con gel igienizzante o le lava con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare immediatamente il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito, sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, a un solo studente alla volta, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti**

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente alle macchine distributrici presenti al piano.

2. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e igienizzando preventivamente le mani.

#### **Art. 13 - Riunioni ed assemblee**

1. Lo svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, dal Presidente del Consiglio di Istituto o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola è subordinato alla disponibilità di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto del complesso delle misure vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare, nel rispetto del vigente Regolamento le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza.

4. Sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti partecipano all'assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

#### **Art. 14 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, lungo i corridoi di ciascun piano e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti limitino allo stretto indispensabile materiali didattici ed effetti personali da portare giornalmente a scuola.

5. Ai fini di consentire una corretta pulizia, igienizzazione o sanificazione dei locali scolastici è fatto divieto agli studenti di lasciare a scuola effetti personali, materiali didattici compresi. L'Istituto non risponde di nessun effetto personale lasciato incustodito o abbandonato nei locali scolastici dagli studenti.

### **Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima che detti locali possano essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si utilizza etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine delle lezioni dai collaboratori scolastici; nel corso della giornata ogni docente ha la facoltà di utilizzare guanti in lattice monouso o di procedere autonomamente alla disinfezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, viene assicurata la ventilazione degli ambienti. Si procede a pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche, guanti monouso e visiera protettiva. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vengono smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando appositi contenitori.

### **Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Le indicazioni relative alla gestione delle persone sintomatiche recate dal Rapporto ISS, come schematizzate nell'Allegato 1 delle versioni del 21.08.2020 e del 28.08.2020, fanno parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia

COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Al riguardo il Rapporto ISS evidenzia la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative o a carico del sistema immunitario o oncologiche, precisando che il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie).

2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata su richiesta dello stesso lavoratore dal medico competente, o presso le strutture INAIL, ASL, dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle Università.

3. Per la gestione dei lavoratori fragili si resta in attesa di ulteriori indicazioni del M.I

4. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

### **Art. 18 - Riammissione a scuola e ripresa del servizio**

1. La riammissione a scuola dello studente o la ripresa del servizio di personale scolastico già risultati positivi al COVID- 19 deve essere preceduta da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente.
2. Le persone sintomatiche gestite all'interno dell'Istituto ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento all'atto del rientro a scuola producono certificazione medica idonea a escludere la dipendenza del sintomo accusato da COVID-19.
3. Al fine della applicazione delle deroghe al numero massimo di assenze consentite previsto dal Collegio Docenti per l'a.s. '20-'21 in caso di assenze riconducibili a stati morbosi suggestivi di COVID - 19, all'atto del rientro a scuola deve essere prodotta, unitamente alla giustificazione del genitore, se lo studente è minorenne, o dello studente stesso, se maggiorenne, adeguata certificazione medica.
4. Indipendentemente dalla sua motivazione, l'assenza dello studente deve essere giustificata all'atto stesso del rientro a scuola.

### **Art. 19 - Ulteriori disposizioni**

1. Per quanto non ulteriormente precisato si rinvia al Protocollo di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico di questo Liceo, prot. nr 6596 del 20.08.2020 e ss.mm.

2. Il presente Regolamento recepisce in via automatica eventuali ulteriori prescrizioni o indicazioni emanate in materia di prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-COV-2 dalle Autorità competenti.

3. Il presente Regolamento viene sottoposto a verifica e aggiornamento sulla base delle indicazioni sopravvenienti in ordine all'emergenza epidemiologica.

### **Allegati al presente Regolamento**

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

### **ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi superiore a 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

## **ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception utilizzare gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali ma anche all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o

lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;

- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali comuni frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, sostituirla con una nuova.